

La ricusazione si complica, il medico deve spiegare i perché

La turbativa del rapporto di fiducia potrebbe non essere più motivazione sufficiente. È quanto si evince da un caso avvenuto a Torino e dalle disposizioni in merito arrivate dalla Sisac in cui sottolinea che l'atto di ricusazione deve essere adeguatamente supportato da ragioni di eccezionale e accertata gravità

Francesco Gombia

Poter ricusare un assistito adducendo come motivo la turbativa del rapporto di fiducia: dovrebbe essere questa la regola (Acn comma 3 art. 41), ma un caso avvenuto a Torino potrebbe rimescolare le carte in tavola visto che la Sisac, chiamata in causa, ha sottolineato che la turbativa del rapporto di fiducia pur essendo un'importante causa di ricusazione, deve essere adeguatamente supportata da ragioni di eccezionale e accertata gravità in modo da non poter essere utilizzata come strumento di 'ritorsione' nei confronti di pazienti un po' 'scomodi'. Del caso in questione ne abbiamo parlato con **Luigi Di Caprio**, medico di medicina generale e membro dell'OMCeO di Milano che ha confermato questa eventualità. "La turbativa del rapporto fiduciario non basta più - precisa Di Caprio -. Abbiamo ricevuto dalla Sisac una comunicazione che mette in luce proprio questo: noi medici saremo costretti a motivare dettagliatamente la ricusazione di un assistito". Ma da dove arriva questa decisione della Sisac (che, ricordiamo, ha voce in capitolo nelle questio-

ni riguardanti l'Acn)? Ricostruiamo i fatti, facendoci aiutare proprio da Di Caprio.

► Il caso

"Pare che a Torino - spiega - un paziente ricusato (lo chiameremo Signor X, ndr) abbia fatto un esposto alla Asl di riferimento chiedendo spiegazioni sulla 'semplicitica' motivazione data dal suo medico di famiglia per ricusarlo. La Asl per motivi di *privacy* e adducendo ragioni legate all'applicazione della convenzione, ha dato ragione al medico". Questo in sintesi, ma al riguardo va precisato che anche il Comitato Consultivo Regionale (l'organismo istituito presso l'Assessorato delle politiche per la salute con funzioni consultive e propositive rispetto alla qualità dei servizi sanitari erogati dai servizi sanitari regionali) ha dato ragione al medico di famiglia. Capita però che un cittadino non si fermi di fronte alle prime risposte ricevute e faccia appello. Così è stato nel caso del nostro Signor X, che si è appellato al Difensore Civico Regionale, una figura istituita per tutelare i diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Ammini-

strazione. Detto, fatto. Il Difensore Civico si rivolge direttamente alla Sisac, la quale, dopo aver consultato anche il Ministero della Salute ha diramato la sua decisione.

"Il caso in questione va avanti ormai da quasi due anni!" - sottolinea Di Caprio.

"La direttiva della Sisac - continua - intende obbligare noi medici di famiglia a specificare i motivi della ricusazione di un assistito oltre la cessazione del rapporto fiduciario".

"Il vero nodo del problema - tiene ad evidenziare Di Caprio - è: perché la Sisac tra le motivazioni della sua decisione elenca anche la sentenza della Corte di Cassazione che si riferisce alla corresponsabilità tra Asl e medico di famiglia in caso di danno procurato dallo stesso medico (sentenza del 17 marzo 2015 n. 6243) che non ha alcuna attinenza col caso del Signor X?".



Attraverso il presente QR-Code è possibile ascoltare il commento di Luigi Di Caprio